

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### CONTRATTO DI SVILUPPO

#### Avviso PNRR M1C2 - Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive”

Decreto del 13 gennaio 2022 - DD del 25 marzo 2022

#### Finalità

Sostenere le filiere industriali strategiche e innovative.

#### Risorse finanziarie

Le risorse destinate all’attuazione dell’investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, sono pari ad **euro 750.000.000,00**.

Almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Una quota non inferiore al **60%** delle risorse è destinata al sostegno dei programmi di sviluppo concernenti le filiere:

- **Design, moda e arredo;**
- **Automotive;**
- **Microelettronica e semiconduttori;**
- **Metallo ed elettromeccanica.**

#### Beneficiari

I soggetti che possono presentare una proposta progettuale nell’ambito del Contratto di Sviluppo sono i seguenti:

Area territoriale	Beneficiari	Investimento ammesso
<b>Aree Carta degli aiuti Art 107.3.a) (Mezzogiorno)</b>	PMI <sup>1</sup> e GI <sup>2</sup>	a. realizzazione di nuove unità produttive; b. ampliamento di unità produttive esistenti; c. diversificazione della produzione; d. cambiamento fondamentale del processo di produzione; e. acquisizione di un’unità produttiva esistente, ubicata in un’area di crisi.

<sup>1</sup> PMI: Piccole e Medie Imprese

<sup>2</sup> GI: Grandi Imprese

Area territoriale	Beneficiari	Investimento ammesso
<b>Zone C non predefinite Carta degli aiuti Art 107.3.c)</b>	GI <sup>3</sup>	a. realizzazione di nuove unità produttive; c. diversificazione della produzione; e. acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi.
	PMI	a. realizzazione di nuove unità produttive; b. ampliamento di unità produttive esistenti; c. diversificazione della produzione; d. cambiamento fondamentale del processo di produzione; e. acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi.
<b>Altre aree</b>	PMI	a. realizzazione di nuove unità produttive; b. ampliamento di unità produttive esistenti; c. diversificazione della produzione; d. cambiamento fondamentale del processo di produzione; e. acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi.

I progetti di investimento, realizzati nel **settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli** (Contratto di sviluppo agroindustriale) possono essere realizzati da imprese di qualsiasi dimensione.

## Piano di interventi ammissibili


Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di **programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese**. In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le seguenti filiere:

- a) Agroindustria;
- b) Design, moda e arredo;
- c) Automotive;
- d) Microelettronica e semiconduttori;
- e) Metallo ed elettromeccanica;
- f) Chimico/farmaceutico.

I programmi di sviluppo possono essere realizzati:

- **da più imprese operanti nella filiera di riferimento**, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;

<sup>3</sup> Le imprese di grandi dimensioni possono realizzare i progetti di investimento di cui alle lettere b) e d), solo previa notifica dell'aiuto ad hoc, sulla base delle disposizioni previste dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01), e successiva approvazione da parte della Commissione europea.

- 
- **da una sola impresa**, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni.

La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), prevede la finanziabilità di:

- **programmi di sviluppo industriali**, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- **programmi di sviluppo per la tutela ambientale**;
- **programmi di sviluppo di attività turistiche** che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell'ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, **programmi di ricerca, sviluppo e innovazione**.


L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo **non deve essere inferiore a 20 milioni di euro**.

Ai fini dell'ammissibilità ogni programma di sviluppo deve rispettare il principio di "**non arrecare un danno significativo**" agli obiettivi ambientali (DNSH, "Do no significant harm") (2021/C58/01).

Inoltre, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un **incremento occupazionale**, a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto:

- a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

- 
- b) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  - c) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  - d) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

## Spese ammissibili

Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

- a. **suolo aziendale e sue sistemazioni** ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b. **opere murarie e assimilate**<sup>4</sup>;
- c. **infrastrutture specifiche aziendali**;
- d. **macchinari, impianti e attrezzature** varie, nuovi di fabbrica, in tale categoria rientrano anche i beni necessari all'attività amministrativa dell'impresa nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
- e. **programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate** concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
- f. **spese per consulenze**, per le sole **PMI**, ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Per i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 40% o dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Per i programmi di sviluppo di attività turistiche le opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 70% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.

<sup>5</sup> Le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento includono: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione



## Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro, nei limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER:

- **finanziamento agevolato;**
- **contributo in conto interessi;**
- **contributo in conto impianti;**
- **contributo diretto alla spesa.**

L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

L'eventuale **finanziamento agevolato** è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel **limite massimo del 75%** e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il **tasso agevolato** di finanziamento è pari al **20% del tasso di riferimento** vigente alla data di concessione delle agevolazioni.

Il **contributo in conto interessi** è concesso, in relazione ad un finanziamento bancario ordinario, destinato alla copertura finanziaria dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo, ad un tasso di mercato in misura massima non superiore all'80% del tasso base fissato dalla Commissione Europea.

Per i **contratti di sviluppo agroindustriali** le agevolazioni consistono in **finanziamenti agevolati e/o contributi in conto impianti** e possono essere concesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

- gli aiuti non devono contravvenire ai divieti o alle restrizioni stabiliti dalla normativa comunitaria;
- nel caso di imprese di grandi dimensioni, gli aiuti non possono superare l'importo del sovraccosto netto di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto e, in ogni caso, non devono essere superiori al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

---

di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.



## Cumulabilità

Le agevolazioni previste non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis” secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

I programmi non possono essere sostenuti per gli stessi costi da altri programmi e strumenti dell’Unione.

## Presentazione delle domande

Le domande di agevolazioni potranno essere presentate **dalle ore 12.00 del giorno 11 aprile 2022**, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia medesima ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)).

Le attività di verifica saranno avviate nel rispetto dell’**ordine cronologico di presentazione** delle domande e delle istanze.



## ALLEGATO I

### Requisiti minimi di partecipazione

I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

- a. essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese, per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. 9 dicembre 2014, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
- b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c. trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e. qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
- f. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
- g. esclusivamente per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al Titolo II, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.


## ALLEGATO II

### Attività economiche non ammissibili

Non sono ammissibili i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attività economiche:

- a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- b) estrazione di minerali da cave e miniere: limitatamente alle attività di cui alla divisione 05, «estrazione di carbone (esclusa torba)», della sezione B della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- c) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al D.M. 9 dicembre 2014;
- d) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- e) commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attività di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alla divisione 60 «attività di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- j) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al D.M. 9 dicembre 2014;
- k) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- l) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: limitatamente alle attività di cui alla divisione 92 «attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco», della sezione R della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;





m) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al D.M. 9 dicembre 2014.